



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DI RUBERTO</u>	<u>RAFFAELE</u>	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>GIRALDI</u>	<u>CARMEN GIOVANNA ANTC</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>	<u>MARGIOCCO</u>	<u>MIRKO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1607/2014
depositato il 12/06/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 465/2013 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MODENA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO 2009
AVVISO DI LIQUIDAZIONE BOLLO 2009

- sull'appello n. 1608/2014
depositato il 12/06/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 465/2013 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MODENA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1607/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/04/2018 ore 12:00

N°

2626

PRONUNCIATA IL:

19/04/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 OTT. 2018
Il Segretario

Dr. Francesca Sallera
Flavia



(segue)

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 09IT013681000/P001 REGISTRO 2009
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 09IT013681000/P001 BOLLO 2009

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1607/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

19/04/2018 ore 12:00

USO RICERCA E STUDI

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA SENTENZA

La Uniservizi scarl e la [redacted] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 465/02/2013 emessa dalla CTP di Modena lamentando il difetto di motivazione e il mancato riconoscimento delle agevolazioni in materia agricola (Ipa). Anche dopo aver presentato apposita memoria che contrasta, dal loro punto di vista, le tesi dell'A.f., chiedevano la riforma della sentenza emessa dalla CTP di Modena.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Modena, la quale ha confermato che la sentenza nulla ha illegittimo ed infondato, che è ben motivata, e che il proprio e gli atti opposti sono da confermare in ogni loro parte. Ha ribadito che le agevolazioni in materia agricola non sono da riconoscere. Ha concluso chiedendo il rigetto degli appelli.

La Commissione, sentito il Presidente-Relatore, disposta la riunione delle cause portanti i nn. di RGA 1607/2014 e 1608/2014 sotto quella avente il numero di ruolo più antico (in accoglimento della richiesta della A.f.),

osserva,


che i riuniti ricorsi d'appello sono ritenuti fondati e, quindi, sono accolti.

Va preliminarmente valutata la tipologia di imposta laddove – prendendo a base il deciso della [redacted] con la sentenza n. 2403/2017 – l'imposta principale è quella che si applica al momento della registrazione dell'atto e quella richiesta dalla [redacted] per correggere errori od omissioni; l'imposta suppletiva è quella chiesta successivamente alla prima appena citata fase ed diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; l'imposta complementare è quella applicata in tutti gli altri casi.

Partendo da ciò si può affermare che sia l'avviso di liquidazione che la

sentenza qui impugnata ed oggetto di questo giudizio evidenziano lacune ed omissioni motivazionali, laddove l'avviso non specifica la tipologia di imposta ed anche i Giudici di prime cure non hanno chiarito tale omissione (tra l'altro facendo riferimento ad una interpretazione del comportamento delle Ricorrenti che qui - oltre che in primo grado - è smentita).

L'avviso di liquidazione deve riportare la tipologia di imposta poiché ciò è imposto dagli artt. 6 e 7 della Legge 212/2000; l'art. 6 stabilisce che "l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati".... "l'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito""l'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli"...."Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni



dalla ricezione della richiesta . La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma."

Basta rileggere ed esaminare tale norma per sostenere che l'art. 6 citato non è stato rispettato sia in sede di formazione dell'atto poi impugnato e sia, soprattutto, dal Giudice di primo grado, il quale – con motivazione generica da un lato, poiché non affronta compiutamente la questione, e contraddittoria ed illogica dall'altro – non dirime l'eccezione sollevata dalle Parti ricorrenti. L'atto impositivo che non chiarisce la tipologia di imposta è emesso in violazione di tale norma e la sentenza che non chiarisce ulteriormente ciò è anch'essa viziata.

L'art. 7 della L. 212/2000, al comma 1, recita che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".

Anche in questo caso, sia l'atto opposto e sia la sentenza impugnata non motivano idoneamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche laddove la questione se trattasi d'imposta principale o di altra imposta è così di tale e fondamentale importanza che non c'è nemmeno bisogno di ricorrere all'interpretazione del contribuente: è l'atto impositivo che deve essere chiaro in tal senso, come lo deve essere il comportamento dell'ufficio

finanziario, e appare arbitrario e contraddittorio rifarsi a come lo legge il contribuente/cittadino. Ed invero, la motivazione della sentenza, che per di più ha fatto ricorso all'interpretazione del contribuente deviando rispetto al fondamento della norma, anch'essa è viziata sotto il profilo motivazionale.

Nella specie risultano violati sia l'art. 6 che l'art. 7 della L. 212/2000 sia nell'atto impositivo che nella motivazione della sentenza impugnata.

Le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 99/2004 (IAP) sono previste per gli acquisti di terreni da parte di

Orbene, nella specie si è avuta la cessione di un terreno nell'ambito di una cessione di ramo aziendale e tant'è che è stato indicato e specificato distintamente il relativo valore, onde poterlo tassare autonomamente. A tal riguardo non state elevate eccezioni quanto ai presupposti soggettivi ma soltanto che il terreno non è stato venduto separatamente ma nel contesto di vendita di un ramo di azienda.

L'art. 2 del D.Lgs. 99/2004 consente di usufruire di dette agevolazioni anche alle società agricole. Il comma 4 prevede che l'agevolazione possa essere riconosciuta anche a favore di una società agricola.

Ciò che appare dirimente ai fini decisionali di questa controversia è quanto riportato nella Circolare 29 maggio 2013, n.18/E, della Agenzia delle Entrate, che a sua volta richiama altra circolare del 2004.

L'articolo 23 del TUR disciplina la tassazione ai fini dell'imposta di registro delle disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise. Per quanto concerne la tassazione di una disposizione negoziale che abbia ad oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, il primo comma dell'articolo 23 dispone che trova

applicazione l'aliquota più elevata. Nel caso in cui per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti, non trova applicazione l'aliquota più onerosa bensì l'aliquota propria afferente a ciascun bene o diritto.

Con riferimento all'applicazione di tale disposizione, l'Agenzia ha avuto modo di fornire chiarimenti già con la risoluzione n. 57/E del 9 aprile 2004.

Con il citato documento di prassi, è stata esaminata l'ipotesi di atto di compravendita avente ad oggetto un fabbricato e un terreno, per i quali erano stati pattuiti corrispettivi diversi; nel caso di specie, gli strumenti urbanistici prevedevano, per il terreno, distinte destinazioni d'uso (una parte era residenziale, una vincolata a spazi pubblici ed un'altra parte agricola).

L'Agenzia, in via preliminare, ha precisato che qualora un atto contenente un unico negozio comporti il trasferimento contestuale tra le medesime parti di una pluralità di beni trova applicazione il principio di cui all'articolo 23.

Sulla base di questa considerazione, è stato chiarito che:

- imposta di registro: per ogni bene o porzione di bene che forma oggetto dell'atto, si deve liquidare l'imposta dovuta applicando su ciascuna base imponibile la relativa aliquota, cosicché dovrà essere versato un importo complessivo pari alla somma delle singole imposte determinate con riferimento a ciascun bene. L'ammontare complessivo, in ogni caso, non potrà essere inferiore alla misura dell'imposta fissa di registro (€ 168,00);
- imposte ipotecaria e catastale: si applicano le stesse modalità di calcolo previste per l'imposta di registro.

Né la citazione di una dottrina, come ha fatto l'Agenzia delle Entrate di Modena (pag. 9 delle memorie) può ritenersi utile ed idoneo a smentire una realtà fattuale e tanto più una valutazione giuridica che è già stata oggetto di

giurisprudenza (ad es. quella citata dagli appellanti) e, tanto più, che è il convincimento di questo Collegio (peraltro supportato dalle appena citate circolari della stessa Agenzia delle Entrate). Se proprio volesse ammettersi di considerare come valido un parere dottrinale varrebbe maggiormente considerare quello espresso da un ordine professionale, come nella specie varrebbe considerare quello espresso in simile situazione dal Consiglio Nazionale del Notariato (quesito n. 40-2009/T, allegato all'appello) che ulteriormente supporta questa decisione.

Il terreno de quo, dunque, può usufruire della agevolazione IAP.

Di talché, assorbiti altri motivi di causa, gli appelli sono accolti e di conseguenza e per gli effetti è integralmente riformata la sentenza di primo grado (CTP di Modena n. 465/02/2013) e sono quindi annullati gli atti impositivi connessi.


Pur stante tale decisione si compensano le spese di giudizio con riferimento all'altalenante orientamento giurisprudenziale in materia di agevolazioni Ipa.

PQM

La Commissione, relativamente al processo RGA n. 1607/2014 riunito, "Accoglie l'appello e per l'effetto riforma integralmente la sentenza di primo grado. Spese compensate".

Così deciso in Bologna, addì 19 aprile 2018

il Presidente Rel. Est.



(Raffaele Di Ruberto)